



CENTRO SERVIZI PER ANZIANI – NUCLEO DI MEDIA INTENSITA' E SEZIONE S.V.P. “ SANTA TERESA ”
RSA EX OP. - HOSPICE “SAN CRISTOFORO” – MINI ALLOGGI “CA DEL VALLO ”

Sede Legale ed Amministrativa
Via Domenico Cardo n. 21
Centralino 0442 411466 mail protocollo@cdrcardo.it Fax 0442 411404

Protocollo n. . _____

Cologna Veneta _____

Allegato C) al PTPC Piano Trasparenza Prevenzione e Corruzione.

**OBBLIGO DI SEGNALAZIONE DI POSSIBILI SITUAZIONI SINTOMATICHE DI FENOMENI CORRUTTIVI – WHISTLEBLOWING -.
PROCEDURA TELEMATICA - D.Lgs. n.24/2023**

E' indispensabile il contributo di tutto il personale dell'Ente, al fine di consentire l'emersione di comportamenti non conformi ai principi del buon andamento della Pubblica Amministrazione. A tal fine l'art. 54 bis del decreto legislativo n. 165/2001 prevede che, "fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia”.

A tal fine il procedimento di gestione della segnalazione deve garantire la riservatezza dell'identità del segnalante sin dalla ricezione della segnalazione e in ogni fase successiva.

Naturalmente la garanzia di riservatezza presuppone che il segnalante renda nota la propria identità. Non rientra, dunque, nella fattispecie prevista dalla norma come «dipendente pubblico che segnala illeciti», quella del soggetto che, nell'inoltrare una segnalazione, non si renda conoscibile. In sostanza, la *ratio* della norma è di assicurare la tutela del dipendente, mantenendo riservata la sua identità, solo nel caso di segnalazioni provenienti da dipendenti pubblici individuabili e riconoscibili.

Si ribadisce che la tutela prevista non può che riguardare il dipendente pubblico che si identifica (diversamente, la tutela non può essere assicurata) e, comunque, la protezione accordata riguarda ritorsioni che possono avere luogo nell'ambito del rapporto di lavoro e non anche quelle di altro tipo.

La segnalazione al superiore gerarchico, al Responsabile della prevenzione della corruzione o all'A.N.A.C., non sostituisce, laddove ne ricorrano i presupposti, quella all'Autorità Giudiziaria

Procedura per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite all'interno dell'Amministrazione

1. L'identità del segnalante verrà acquisita contestualmente alla segnalazione
2. Il segnalante invia una segnalazione compilando l'apposita sezione su <https://cdrcardo.whistleblowing.it/> e accedendo a “*invia una segnalazione*” Il link viene pubblicato nella home page del sito dell'Ente www.cdrcardo.it nella sezione “Whistleblowing”
La segnalazione deve garantire la raccolta di tutti gli elementi utili alla ricostruzione del fatto e

ad accertare la fondatezza di quanto segnalato. Resta fermo che la segnalazione dovrà pervenire per via telematica, contenente gli elementi essenziali indicati nella procedura.

Al termine del percorso di segnalazione verrà visualizzato un codice da 16 cifre che potrà essere visualizzato solamente dal segnalante, che potrà rientrare nella segnalazione inviata, leggere le risposte dell'Ente, dialogare con l'Amministrazione ed allegare eventuali altri documenti, il codice dovrà essere memorizzato in un luogo sicuro.

3. Il Responsabile della prevenzione della corruzione prende in carico la segnalazione per una prima sommaria istruttoria. Se indispensabile, richiede chiarimenti al segnalante e/o a eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione, con l'adozione delle necessarie cautele;

4. Il Responsabile della prevenzione della corruzione, sulla base di una valutazione dei fatti oggetto della segnalazione, può decidere, in caso di evidente e manifesta infondatezza, di archiviare la segnalazione. In caso contrario, valuta a chi inoltrare la segnalazione in relazione ai profili di illiceità riscontrati tra i seguenti soggetti: Autorità giudiziaria, Corte dei conti, ANAC e Dipartimento della funzione pubblica. La valutazione del Responsabile della prevenzione della corruzione dovrà concludersi entro termini 90 giorni a partire da quando ne è venuto a conoscenza, come disciplinato dal d.lgs n. 24/2023, tale termine in casi eccezionali potrà essere posticipato per motivazioni contingenti e particolari da parte dello stesso RPC.

5. i dati e i documenti oggetto della segnalazione vengono conservati a norma di Legge.

6. Il Responsabile della prevenzione della corruzione, deve garantire comunque la riservatezza dell'identità del segnalante, rende conto del numero di segnalazioni ricevute e del loro stato di avanzamento all'interno della relazione annuale di cui all'art. 1, co. 14, della legge 190/2012.

Si riporta di seguito lo schema di procedura digitale per la gestione della segnalazione

- 1) Segnalazione su <https://cdrcardo.whistleblowing.it/>
- 2) Esame preliminare sommatorio da parte del responsabile Prevenzione corruzione
- 3) Anonimizzazione fascicolo e custodia
- 4) Istruttoria da parte del Responsabile prevenzione Corruzione.
- 5) Invio segnalazione a chi di competenza (Autorità giudiziaria; Corte dei conti; ANAC; Dipartimento della funzione pubblica) e/o apertura procedimenti disciplinare.